



77

in adunanza del 7 maggio 1947.

Non sembra d'altra parte che possa destare preoccupazioni per l'Istituto la circostanza che nel citato contratto di compravendita 1° febbraio 1947 il prezzo sia stato dichiarato in sole L. 100.000.

Ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. vi sarebbe infatti la possibilità di un'azione di rescissione per lesione, da parte del venditore, ma le conseguenze di un'eventuale rescissione non lederebbero gli interessi dell'Istituto, tutelati attraverso l'iscrizione dell'ipoteca a proprio favore (art. 1452 cod. civ.).

Il Direttore Generale propone pertanto al Consiglio di voler autorizzare la concessione del mutuo suddetto, subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti, di cui sopra, e di voler quindi approvare il testo della seguente deliberazione formale, sulla quale ha espresso parere favorevole il Comitato Permanente nella seduta del 22 maggio 1947:

" Il Consiglio

notita la relazione del Direttore Generale in merito alla richiesta di mutuo avanzata dal sig. Ernesto Pascale, autorizza esso Direttore Generale (Sr. Uff. Dr. Marino Marinelli, con esplicita facoltà di firmare e stipulare da solo:

